

**DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2012**  
**283/2012/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI GAS NEL SETTORE TERMOELETTRICO, DURANTE L'EMERGENZA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 luglio 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2008;
- l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione111/06);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, n. 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- in seguito all'incremento dei consumi nazionali, connesso al perdurare delle avverse condizioni climatiche registrate in Italia e alle contestuali riduzioni nell'approvvigionamento di gas naturale, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato l'Atto di indirizzo, finalizzato a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e a garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese;

- l'Atto di indirizzo (punto 1) prevede che Terna S.p.A. (di seguito: Terna) adotti le misure necessarie per massimizzare l'uso di centrali termoelettriche non alimentate a gas naturale (di seguito: impianti interessati), assimilandole ai fini del dispacciamento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, a decorrere dal 7 febbraio 2012 e per l'intero periodo di emergenza;
- l'Atto di indirizzo stabilisce, inoltre (punto 3), che l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti dagli utenti del dispacciamento che dispongono degli impianti interessati;
- la deliberazione 31/2012/R/eel, adottata ai sensi dell'Atto di indirizzo, indica i criteri per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico da parte degli utenti del dispacciamento con riferimento agli impianti interessati;
- in particolare, in tema di offerte, la deliberazione 31/2012/R/eel stabilisce che:
  - gli utenti del dispacciamento formulino offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) per gli impianti interessati nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna;
  - Terna richieda di presentare, sul MSD, offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, con riferimento alle unità di produzione di un impianto interessato per quantità coerenti con l'obiettivo dell'Atto di indirizzo e con il fabbisogno definito quotidianamente sulla base dell'andamento dell'emergenza, avendo cura, dati i programmi post-mercato di aggiustamento, di definire programmi che limitino le attese di sbilanciamento;
- la deliberazione 31/2012/R/eel avvia, inoltre, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati, la deliberazione 31/2012/R/eel prevede che siano estesi - con gli opportuni adattamenti - a detti impianti i criteri previsti dalla normativa vigente in tema di corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 64, della deliberazione 111/06;
- per quanto attiene alle unità essenziali soggette al regime ordinario di remunerazione, l'articolo 64, della deliberazione 111/06, prevede che (comma 64.7), per le offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD e corrispondenti alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, Terna riconosca un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra:
  - il costo variabile riconosciuto all'unità considerata;
  - il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima;
- pertanto, con riferimento alle unità interessate dall'Atto di indirizzo, al fine di determinare il relativo costo variabile riconosciuto (in coerenza con il richiamato regime ordinario di remunerazione delle unità essenziali), è necessario che siano stabiliti i valori degli standard di consumo specifico, di emissione e di costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione per ciascuna unità di produzione degli impianti interessati, oltre

che specificati gli opportuni adattamenti di detta disciplina al caso rappresentato dalle unità degli impianti medesimi;

- a tal fine, nell'ambito del richiamato procedimento avviato con la deliberazione 31/2012/R/eel, sono in corso appositi approfondimenti, cui seguirà la pubblicazione di un documento di consultazione avente ad oggetto i criteri e le procedure per la determinazione dei costi riconosciuti;
- i tempi necessari per lo svolgimento del predetto procedimento determinano un'esposizione finanziaria dei soggetti interessati dall'Atto di indirizzo, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenerne l'onerosità;
- poiché il costo variabile dell'impianto sarà determinabile solo sulla base della disciplina che sarà adottata in esito al procedimento avviato con la deliberazione 31/2012/R/eel, è necessario, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'acconto, fare riferimento a un altro criterio, comunque coerente con l'assetto desumibile dal citato articolo 64.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'avvio della procedura di emergenza e la misura della massimizzazione dell'uso di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, sono stati resi pubblici il giorno 6 febbraio 2012; e che l'emergenza e la misura appena descritta hanno contribuito a creare le condizioni per la costituzione e il rafforzamento di situazioni di potere di mercato a beneficio degli utenti del dispacciamento titolari di impianti interessati; e che dette situazioni sono state controbilanciate dall'estensione - ai fini del dispacciamento - della disciplina degli impianti essenziali in regime ordinario agli impianti interessati, a decorrere dal giorno 7 febbraio 2012 incluso.

**RITENUTO CHE:**

- coerentemente con quanto già previsto per le unità essenziali soggette al regime ordinario di remunerazione, di cui all'articolo 64, della deliberazione 111/06, sia opportuno che le offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD con riferimento a ciascuna unità degli impianti interessati e corrispondenti alle quantità movimentate per rispondere alle esigenze connesse all'emergenza siano valorizzate a un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima;
- sia necessario e urgente, per rendere agli utenti del dispacciamento meno gravosa l'esposizione finanziaria conseguente all'esercizio delle unità degli impianti interessati nel periodo d'emergenza e in attesa che si concluda il procedimento per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti nello stesso periodo, Terna riconosca, in acconto, le partite economiche relative alle movimentazioni sul MSD, legate all'emergenza, entro il mese di luglio 2012, valorizzando transitoriamente le offerte accettate in vendita e in acquisto al prezzo dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto considerato;

- sia opportuno che il corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, di cui all'articolo 45, della deliberazione 111/06, sia integrato con una componente a copertura di costi – come, ad esempio, quelli delle unità degli impianti interessati – che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - sono connessi alla remunerazione di unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 64, della deliberazione medesima;
  - competono a un mese antecedente al tipico intervallo temporale che intercorre tra la data di determinazione del corrispettivo a copertura dei menzionati costi e il mese di competenza degli stessi;
- in presenza di costi che presentino le caratteristiche appena descritte e al fine di limitare l'impatto su un singolo mese dei costi medesimi, sia opportuno che Terna possa ripartirli tra gli utenti del dispacciamento in prelievo su un numero di mesi non superiore a tre, applicando per la rateizzazione un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi maggiorato dell'1%.
- l'integrazione del corrispettivo, di cui all'articolo 45, della deliberazione 111/06 consenta altresì di rispondere alle esigenze connesse al sistema di acconto-conguaglio previsto dalla disciplina del regime ordinario di remunerazione delle unità essenziali

## **DELIBERA**

1. con riferimento alle unità degli impianti interessati, le offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD e corrispondenti alle quantità movimentate per rispondere alle esigenze connesse all'emergenza siano valorizzate a un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima;
2. per ciascuna unità degli impianti interessati, Terna riconosca, in acconto, al corrispondente utente del dispacciamento, le partite economiche relative alle movimentazioni sul MSD, connesse all'emergenza, entro il mese di luglio 2012, valorizzando transitoriamente le offerte accettate in vendita e in acquisto al prezzo dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto considerato;
3. ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al punto 2, gli oneri medesimi siano assimilati ai costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 64, della deliberazione 111/06;
4. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - all'inizio del comma 45.2, sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto ai commi 45.3 e 45.4”;
  - dopo il comma 45.2, sono aggiunti i commi seguenti:  
 “45.3 Il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 è integrato dal corrispettivo unitario a copertura dei costi che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) sono connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 64;
- b) competono a un mese antecedente al tipico intervallo temporale che intercorre tra la data di determinazione del corrispettivo a copertura dei menzionati costi e il mese di competenza degli stessi.

Il corrispettivo unitario integrativo è pari al rapporto tra i costi con le caratteristiche sopra descritte e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

45.4 Terna può determinare gli importi del corrispettivo unitario integrativo, di cui al comma 45.3, ripartendo i costi di cui al medesimo comma su un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dal mese di riconoscimento dei costi medesimi agli utenti del dispacciamento titolari delle unità essenziali. Se Terna intende esercitare detta facoltà, ne informa preventivamente l'Autorità, fornendo gli opportuni elementi quantitativi. Per l'eventuale rateizzazione, Terna applica lo stesso tasso di cui al comma 44.4, a condizione che il superamento del tipico intervallo temporale di cui alla lettera b) del comma 45.3 sia dovuto a cause ad essa non imputabili.”

- 5. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata della deliberazione 111/06 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 luglio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*